COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 1099

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 1099

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Assistenza a favore di profughi. (2139).

PRESIDENTE . . 1099, 1100, 1106, 1107, 1108, 1110

CONCI ELISABETTA, *Relatore* 1099, 1105, 1106, 1107, 1109, 1110

ALMIRANTE . . 1100, 1106, 1107, 1108, 1109

SPOLETI 1101

LATANZA 1102, 1108

LUPIS 1103, 1105, 1109

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1105, 1106, 1107, 1110

NUMEROSO 1106, 1108

RUSSO CARLO 1106, 1108

CARIGNANI 1107, 1108

ROSSI PAOLO 1107

BIMA 1108

BERTINELLI 1108

MOLINAROLI 1108

LUZZATTO 1108, 1109

TOZZI CONDIVI 1109

La seduta comincia alle 9.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Cuzzaniti.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per tutta la durata della discussione del disegno di legge n. 2139, il deputato Quintieri è sostituito dal deputato Spoleti. Hanno chiesto inoltre di partecipare alla discussione del medesimo disegno di legge, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, i deputati Lupis e Latanza.

Discussione del disegno di legge: Assistenza a favore dei profughi. (2139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assistenza a favore dei profughi. Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole a questo provvedimento, proponendo che siano apportate al testo alcune modifiche che esamineremo, quando passeremo alla discussione dei singoli articoli.

Invito il relatore, onorevole Conci Elisabetta, a svolgere la sua relazione.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, sottoposto al nostro esame, fa proprie molte disposizioni della proposta di legge Carignani ed altri, che, già esaminata da questa Commissione

in precedenti sedute, si proponeva di risolvere il problema dei profughi.

Con il disegno di legge in esame, il Governo si propone di risolvere, in modo organico e definitivo, questo difficile e doloroso problema. Le scarse possibilità di ottenere dal Tesoro fondi adeguati impongono, purtroppo, di limitarsi a sodisfare le più urgenti necessità e le più urgenti esigenze dei profughi che si trovano ancora nei campi di raccolta. Ciò che il profugo desidera prima di tutto è la casa. L'agglomeramento nei campi di raccolta, con le inevitabili gravi conseguenze morali e sociali, impone l'immediata soluzione di questo primo, più urgente e più assillante problema. In in relazione a tali esigenze il disegno di legge dispone che dal 1° luglio 1951 debba essere riservata ai profughi una aliquota del 15 per cento sugli alloggi dell'Istituto Case popolari, dell'U. N. R. R. A.-CASAS e delle case I. N. C. I. S. Dispone, inoltre, un piano triennale di costruzione di alloggi popolari in numero tale da poter, entro il 1953, disporre la definitiva soppressione dei centri di raccolta. A questo scopo, viene assicurato un finanziamento di 9 miliardi di lire mediante una anticipazione da parte della Cassa Depositi e prestiti al tasso di interesse del 5,80 per cento; il relativo ammortamento verrebbe effettuato mediante l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di apposito stanziamento per dieci anni; questi lavori, a cura del Ministero dei lavori pubblici, devono essere considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Dei 104 mila profughi accolti nel dopoguerra nei campi di raccolta, 75 mila sono stati sfollati, 54.913 dimessi con liquidazione, e 28.872 allontanati per mancanza di titoli. Sono, attualmente, ancora nei campi di raccolta 28.932 profughi, dei quali circa 9.500 capi famiglia, calcolando come tali anche gli isolati. Con le disposizioni previste dalla presente legge, tutti i profughi dei campi e una parte di quelli dimessi e non ancora sistemati, avranno, entro il 1953, il proprio alloggio, e, mediante un sussidio pagato dal Ministero dell'interno direttamente all'Istituto Case Popolari, si potrà ottenere che il profugo abbia l'alloggio gratuito per il primo anno.

Il secondo problema è rappresentato dal lavoro. A questo fine, con circolare ministeriale I. S. T. A. T. dell'ottobre 1947, n. 58, è stato disposto che la iscrizione presso gli uffici provinciali del lavoro avvenga in deroga alle norme vigenti concernenti la condizione di residenza. La presente legge stabilisce che ditte o società imprenditrici di opere pubbliche o di lavori comunque effettuati dallo Stato o da enti locali, sono tenute ad assumere il 5 per cento della mano d'opera occorrente fra le varie categorie di profughi. I profughi che intendono riprendere la stessa attività artigiana, commerciale o industriale che esplicavano nel territorio di provenienza, hanno diritto alla licenza di esercizio anche in deroga alle vigenti disposizioni. Per quanto riguarda, poi, l'emigrazione collettiva, i profughi hanno diritto preferenziale per il 30 per cento della quota.

Queste disposizioni non risolvono, certamente, tutto il problema della sistemazione dei profughi, ma rappresentano un aiuto che speriamo diventi sempre più concreto e più efficace.

Infine, il terzo problema: l'assistenza. I premi di primo stabilimento sono aumentati da 30 mila a 50 mila lire; l'assistenza sanitaria, farmaceutica e medica è assicurata a tutti quelli che si trovano in stato di bisogno. Sono fissati varî sussidi continuativi o saltuari per determinati periodi di tempo. Una circolare ministeriale del 18 maggio 1951 assicura ai vecchi il sussidio giornaliero continuativo, e, dietro mia richiesta, la disposizione viene ora estesa agli invalidi.

Non pare, però, possibile, per ragioni di bilancio e per le difficoltà di applicazione, accogliere la richiesta di riammissione ai campi e ai benefici della presente legge, dei profughi dimessi che hanno già ottenuto la liquidazione ai sensi della legge del 1° marzo 1949 e che assommano a 54.913 unità. A questi è concessa, con circolare del Ministero dell'interno ai prefetti interessati del 3 marzo 1951, una assistenza a carattere straordinario.

Non si può dire certamente che le necessità e le esigenze del profugo siano state interamente sodisfatte; ogni ulteriore richiesta, però, ritarderebbe l'attuazione di questa legge e l'inizio del lavoro di costruzioni di case che si impone con la massima urgenza.

È, quindi, nell'interesse del profugo che io chiedo vivamente ai colleghi di approvare la legge così come essa ci viene proposta con qualche lieve modifica, che io stessa mi permetterò di presentare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ALMIRANTE. Prendo la parola in qualità di relatore della proposta di legge Carignani ed altri, n. 1318, riguardante la risoluzione del problema dei profughi.

Con il 30 giugno 1950 è cessato ogni effetto della legge 5 gennaio 1950, n. 1, con la quale veniva prorogata, fino a tale data, l'efficacia

della legge n. 453 del 1° agosto 1949. Quindi, da circa un anno e mezzo, si è verificata una *vacatio legis* nell'assistenza ai profughi, nonostante i contributi assistenziali continuassero ad essere versati dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'Africa alle prefetture interessate. In altri termini, è accaduto che, all'organizzazione dei campi di raccolta, venissero versati questi contributi come anticipazioni, dato che non vi era una legge che autorizzasse l'erogazione dei fondi stessi.

In un primo tempo, si pensò che la situazione avrebbe potuto essere sollecitamente risolta con l'approvazione della proposta di legge n. 1318. Successivamente, si preferì procedere alla discussione ed all'approvazione del disegno di legge governativo n. 2139 che già da vari mesi era stato presentato. Questa *vacatio legis* ha provocato gravi inconvenienti, perché spesso le prefetture non hanno potuto erogare le sovvenzioni ai centri di raccolta, in quanto non avevano fondi e disposizione; anzi, per provvedere alle esigenze più impellenti, hanno dovuto stornare fondi da altri capitoli del loro bilancio. È anche accaduto che in numerose provincie, per mesi e mesi, i profughi non hanno potuto essere assistiti.

Per queste ragioni, l'anno scorso, fu proposto in questa Commissione uno stralcio della proposta di legge Carignani, al fine di venire incontro alle esigenze dei profughi, almeno fino al 31 dicembre 1951.

La relazione testè fatta dall'onorevole Conci Elisabetta al disegno di legge n. 2139, fa bene sperare che il problema dei profughi possa essere risolto in breve tempo, e che il disegno di legge stesso possa essere approvato entro il 31 dicembre 1951.

Per quanto riguarda la legge stralcio della proposta Carignani, mi rimetto al parere della Commissione, pur riaffermando la necessità che sia formulato, per lo meno, un ordine del giorno che possa assicurare la risoluzione del problema dei profughi nel più breve tempo possibile. Però, se la Commissione ritiene che entro la data del 31 dicembre 1951 si possa giungere, senz'altro, alla definitiva approvazione della legge in esame, non insisterò sullo stralcio già deliberato della legge n. 1318. Desidero, tuttavia, fare presente la mia perplessità circa l'opportunità, o meno, di riferire sulla legge stralcio, sulla quale non solo ho il diritto ma il dovere di parlare, tanto più che il disegno di legge n. 2139 e la proposta di legge n. 1318 possono essere abbinati e formare oggetto di un'unica discussione.

Debbo, peraltro, rilevare che il disegno di legge n. 2139 affronta il problema dei profughi con la stessa concezione, specie per quanto riguarda la casa ed il lavoro da dare ai profughi, della proposta di legge n. 1318.

Tuttavia, anche l'onorevole Conci Elisabetta, relatore del disegno di legge n. 2139, ha riconosciuto che il progetto governativo non viene incontro, totalmente, alle esigenze dei profughi, e che, anzi, in prosieguo di tempo, potranno rendersi necessarie altre iniziative sia governative che parlamentari.

Concludendo, chiedo che la Commissione si pronunci sulla opportunità di abbinare l'esame del disegno di legge n. 2139 e della proposta di legge n. 1318 per farne oggetto di un'unica discussione, riservandomi di intervenire durante la discussione stessa.

SPOLETI. Io sono dell'avviso che sarebbe bene esaminare a fondo la questione dei profughi, soprattutto per i gravi inconvenienti che si sono verificati e che continuano tuttora a verificarsi. Per queste ragioni, credo sia opportuno approvare il disegno di legge in discussione, che adotta, per la risoluzione del problema, una forma più panoramica e completa. Penso, in proposito, che, anche quando non si volesse, formalmente, affrontare questa questione e risolverla con una contemporanea discussione con la proposta di legge Carignani, la cosa possa avere uno sviluppo pratico attraverso la presentazione di emendamenti, che possono essere tratti dalle norme previste dalla proposta di legge e introdotti (se la Commissione a ciò aderisse) nel disegno di legge in esame.

Vi è poi un'altra questione che mi sembra essenziale: intendo l'urgenza e faccio lodi all'onorevole relatore per avere invocato dalla Commissione questa urgenza, affinché presto si giunga a dare ai profughi, che da tanto tempo attendono, la possibilità di regolarizzare la loro posizione e di non dover continuamente mendicare un sussidio che non si sa da chi dovrebbe essere elargito, dopo il sopravvenuto scioglimento del Ministero dell'Africa italiana. Il problema dei profughi deve essere affrontato nella sua complessità, anche se ciò ci costerà qualche ora di fatica di più, per risolverlo definitivamente dal punto di vista economico e finanziario. Infine, non può essere trascurato un altro problema che, per me, è essenziale: cioè la situazione nella quale si son venuti a trovare quelle persone che, avendo accettato a un certo momento quel premio – diciamo – di smobilitazione, seguendo l'ansia di affrontare la vita e di trovare una sistemazione con un

gruzzolo, di rilevante entità, hanno lasciato i campi di concentramento e le caserme dove erano alloggiati, rimanendo successivamente delusi. Essi pensavano di poter trovare lavoro, di poter sostituire il campo di concentramento con una casa, e sono, invece, rimasti fuori dai campi di concentramento, esaurendo in pochi mesi, o forse in pochi giorni, le 50 mila o le 30 mila lire ricevute; dopo di che hanno nuovamente bussato alla porta delle caserme e dei campi di concentramento e l'hanno trovata inesorabilmente chiusa.

Se vogliamo risolvere il problema dei profughi, non possiamo non affrontare anche questo. Cerchiamo il modo, anche il meno oneroso per le finanze dello Stato, ma un'assistenza a questi sventurati, che poi sono stati i più frettolosi, quelli che si sono mostrati più attivi a voler affrontare la vita e ad uscire da un periodo di anormalità, dobbiamo pure stabilirla. Questo problema deve essere affrontato, anche quando si pensi che questi profughi abbiano compiuto quel passo col solo scopo speculativo.

Affrontiamo, quindi, questo problema, che non credo sia eccessivamente oneroso per le finanze dello Stato, se noi ridurremo, l'assistenza per costoro, non immettendoli in tutti gli altri benefici, ma al solo sussidio in denaro.

LATANZA. Ho seguito con attenzione la relazione dell'onorevole Conci e ritengo, indubbiamente, che gli schemi del provvedimento di legge, sovrattutto i principî informatori di esso, si possano compendiare in un concetto che, per me, è basilare ed è il comune denominatore di tutta la trama legislativa del disegno di legge. Credo che questo principio risieda nello stato di effettiva indigenza. In altri termini, lo Stato si preoccupa, giustamente, di una categoria particolarmente colpita dagli eventi bellici e vuol venire incontro ad essa. Mi associo al riconoscimento che questo disegno di legge, effettivamente, pone, per la prima volta, su una base realistica e con visione unitaria, il problema dei profughi d'Africa.

Io intervengo in questo argomento in quanto sono a capo dei profughi d'Africa della regione pugliese e in quanto, come funzionario del Ministero dell'Africa Italiana, sto un po' addentro a questo problema. Ciò che dirò, riporta, in certo qual modo, le impressioni dirette che ho ricevuto dalla viva voce dei profughi e anche le impressioni e i commenti di alcuni settori ministeriali che di questo problema dovranno poi occuparsi all'atto pratico.

Si discute una prima questione, quella della urgenza, e la onorevole Conci dice giustamente: può essere desiderabile che il provvedimento abbia degli emendamenti perché, come tutte le cose umane, anche questo provvedimento non è perfetto.

Però, la onorevole Conci dice anche che, se tendiamo a fare qualcosa di perfetto, ci troveremo a ritardare enormemente la corresponsione dell'assistenza. Cioè, si preoccupa che, andando alla ricerca del perfetto, si comprometta l'urgenza.

Io vorrei che, in questa sede, con un ordine del giorno che potremmo stilare anche con l'approvazione del rappresentante del Governo, fissassimo il criterio generale, secondo il quale si dovrà ritornare sulla materia per determinare i limiti degli emendamenti che riteniamo opportuni.

Quali sono questi emendamenti? Quale dovrebbe essere il *maximum* desiderabile perché questo disegno di legge possa riscuotere l'approvazione di tutte categorie dei profughi?

Mi riferisco a quanto dicevo all'inizio. Il Governo, con questo provvedimento, vuole aiutare la povera gente. Quindi, il criterio discriminatore del disegno di legge è lo stato di povertà, la condizione di indigenza. E allora, volete o no considerare che, fra queste categorie che hanno questo titolo ve ne sono due principali che dal provvedimento vengono escluse? Innanzi tutto, intendo riferirmi ai profughi che, in base ad un ordine del Governo legittimo d'allora, dalla Cirenaica si trasferirono in Tripolitania.

Oggi, dalle notizie che abbiamo, siamo venuti a conoscenza della particolare situazione di indigenza in cui versano i profughi provenienti dalla Cirenaica, in quanto essi stanno in un territorio che si può considerare estero per noi. Vi sono anche motivi di prestigio, perché questa gente ha avuto un comportamento che si è imposto all'ammirazione degli indigeni, e, in special modo, al momento dell'occupazione da parte delle truppe nemiche. Vogliamo ora abbandonare queste persone lasciandole alla mercè del Senusso e degli indigeni che hanno visto l'opera di civiltà svolta dall'Italia in quei posti? Vogliamo noi dimenticare questa categoria che, in fondo, rappresenta l'Italia all'estero? La rappresenta poveramente, miseramente, ma la rappresenta! Ecco perché insisto particolarmente su questo primo concetto.

Sul secondo concetto, mi associo all'onorevole Spoleti: vi sono stati dei profughi che ad un certo momento hanno creduto a ciò

che lo Stato prometteva ed hanno fatto la domanda per chiedere la cessazione dall'assistenza alla quale avevano diritto, fidando in ciò che lo Stato aveva loro promesso e prendendo il premio di primo stabilimento di 50 o di 30 mila. Oggi queste persone hanno visto che lo Stato, mentre aveva promesso una cosa, in realtà ne ha fatta un'altra. Si può dar torto a queste categorie di cittadini che, per il fatto di aver creduto alle disposizioni di allora, si sono privati automaticamente dell'assistenza a cui avevano diritto in qualità di profughi?

In conclusione, io gradirei, e parlo anche a nome dei profughi della Puglia che qui rappresento, che il Governo si impegnasse a risolvere questi due problemi basilari che mi sono permesso fare presenti: i profughi della Cirenaica e quelli che, volontariamente, si dimisero dall'assistenza credendo nelle disposizioni di legge d'allora.

LUPIS. Cercherò di essere breve, perché mi rendo conto che la Commissione è ansiosa di passare all'esame degli articoli del disegno di legge; tuttavia, credo necessario prospettare il problema in modo che tutti abbiano una esatta conoscenza della sua gravità. Sono lieto che a presiedere la I Commissione sia l'onorevole Marazza, che di questo problema è a conoscenza e che partecipò ai nostri lavori, quando iniziammo la discussione del progetto di legge n. 1318: egli conosce bene le difficoltà verificatesi negli ultimi anni e spero possa concorrere all'approvazione di un disegno di legge che sodisfi, nella misura più larga, le legittime aspettative di questi profughi.

In particolare, mi occuperò del problema di quelli che formano il 75-80 per cento della massa dei profughi, vale a dire dei profughi dall'Africa. Quasi esclusivamente dei profughi dall'Africa dobbiamo occuparci, perché i profughi giuliani (non parlo dei profughi dall'estero, che, purtroppo, sono stati anche essi trascurati) hanno avuto la possibilità di vedere rapidamente riconosciuta la loro organizzazione come ente morale e, quindi, hanno potuto usufruire di tutti i contributi e di tutte le agevolazioni che, con la costituzione dell'ente, sono stati in condizione di potersi procurare.

Invece, i profughi d'Africa, fino ad oggi, sono stati esclusi da questi benefici e hanno atteso pazientemente che il Governo venisse incontro alle loro necessità. Non sollevo delle obiezioni formali, per non ritardare la discussione di questo provvedimento, ma mi meraviglio che il Ministero dell'Africa sia assente nella presentazione di questo disegno di legge. Ricordo una dichiarazione di un anno e mezzo fa del Presidente del Consiglio il quale, allorché discutemmo alla Camera lo stanziamento di un primo fondo per l'amministrazione fiduciaria in Somalia, annunciò lo scioglimento del Ministero dell'Africa. Contrariamente a questa dichiarazione, qualche settimana fa abbiamo discusso il bilancio del Ministero dell'Africa.

I profughi dall'Africa devono, per legge, essere assistiti dal Ministero dell'Africa; non vi è un provvedimento legislativo che abbia tolto al Ministero dell'Africa la giurisdizione su questi profughi e l'abbia trasferita ad un altro Ministero. Che, di fatto, la direzione dell'assistenza sia stata trasferita dal palazzo della Consulta al Viminale ciò, evidentemente, non giustifica l'assenza del Ministro per l'Africa italiana dalla discussione di questo provvedimento.

Ciò premesso, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sulla gravità del problema. Non so quanti di voi hanno letto una circolare che l'Associazione nazionale dei profughi d'Africa (Comitato regionale siciliano) dieci giorni fa ha inviato ai membri della Commissione dell'interno: se fossi sicuro che i colleghi hanno avuto la pazienza di leggere quel documento, mi risparmierei, evidentemente, molte delle osservazioni che vorrei fare.

Assodato il principio che il nucleo fondamentale di questi profughi è dato dai profughi d'Africa, desidero sottolineare la gravità del ritardo con cui discutiamo questa legge. Come ha ricordato il collega Latanza, i profughi d'Africa furono costretti ad abbandonare i territori africani fra il 1942 ed il 1943. Sono passati otto anni; che cosa è avvenuto durante questo periodo di tempo? Perché il Governo non si è preoccupato, come era giusto e legittimo, di presentare questo disegno di legge qualche anno fa? Il motivo di questo ritardo è a tutti noto. Non ricordo le promesse che a questi 212 mila italiani (i quali da decenni si erano trasferiti in Africa; alcuni di essi, anzi, sono nati in ed Africa e hanno visto l'Italia per la prima volta quando sono stati costretti a trasferirsi nel territorio metropolitano) sono state fatte dai rappresentanti del Governo.

Questi profughi, tornati in Italia, si sparpagliarono nel territorio non ancora liberato. Ad un certo punto, si verificò un fatto curioso: avvenuta la liberazione anche del Nord, intervenne un ordine (che ancora non è stato possibile accertare da chi sia stato emanato, ma

pare fosse confermato dal senatore Lussu, allora Ministro dell'assistenza postbellica) con il quale si ingiungeva a tutti i profughi di trasferirsi in Sicilia, perché erano alla vigilia di imbarcarsi per ritornare in Africa. Questo, naturalmente, provocò un agglomeramento dei profughi in un territorio ristretto che, purtroppo, non è assolutamente in condizioni di assorbire mano d'opera, come a tutti voi è noto. Ancora si verifica il fenomeno, soprattutto nella Sicilia orientale, di piccoli comuni che, su 8 o 10 mila abitanti, hanno un 15-20 per cento di popolazione rappresentata da profughi, il che determina, in queste comunità, situazioni veramente dolorose.

Questi profughi furono costretti a trasferirsi in Sicilia in base a quell'ordine, subendo un danno incalcolabile, perché essi erano riusciti a trovare un tetto nelle località in cui si erano trasferiti, quando erano stati rimpatriati dall'Africa. Essi, nel momento in cui fu trasmesso l'ordine di trasferirsi in Sicilia, per timore di arrivare in ritado all'imbarco, abbandonarono le loro supellettili e si portarono precipitosamente nell'Isola, dove, purtroppo, dal 1946 attendono ancora di ritornare in Africa, come era stato loro promesso.

Per carità di patria, ometto di leggere tutte le dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio e dal conte Sforza: « L'Italia non potrà ritenersi uguale alle altre nazioni se non dopo che i suoi problemi siano stati risolti,... » «Noi non pensiamo a mercanteggiare». Tutte queste dichiarazioni contenevano una promessa categorica: cioè che i profughi d'Africa un giorno sarebbero ritornati alle loro case ed alle loro attività originarie.

Questa parentesi, purtroppo, si è chiusa nel 1949. In quell'anno è avvenuto, da parte del Governo, il tentativo di liquidare questa situazione, senza preoccuparsi del problema degli alloggi, nè di quello dell'assistenza e del lavoro. Ciò è molto grave, onorevole Conci, e non possiamo non tenerne conto. I profughi erano assistiti con la legge n. 556, la quale sanciva le modalità di attribuzione della qualità di profugo, i diritti connessi (l'assistenza nei campi, la retta giornaliera, il contributo per i viveri, ecc.). Con questa legge, i profughi furono assistiti fino al 1949 quando, per dichiarazione del Governo, si arrivò alla conclusione che non era più possibile risolvere questo problema con il ritorno dei profughi in Africa, ma bisognava risolverlo in Italia. Allora, la legge n. 566 fu modificata con una nuova legge, quella del 22 marzo 1949, numero 51.

In quest'ultima si stabiliva, tassativamente, che dal giugno 1949 sarebbe venuta a cessare ogni forma di assistenza, ma i profughi avevano diritto, entro 60 giorni dalla promulgazione della legge od entro 90 giorni per quelli che si trovavano nei campi di raccolta, di chiedere quello che la legge definiva « premio di primo stabilimento ». Infatti, quella legge si era giustamente preoccupata che vi fosse, per i profughi che avevano la possibilità di sistemarsi e di occuparsi, un incentivo a rinunziare alla assistenza e perciò corrispondeva loro un premio di primo stabilimento (non di liquidazione, come poi fu definito) che doveva aiutare il profugo a trasferirsi nella località in cui aveva avuto la fortuna di trovare una occupazione. Invece, in seguito, questo premio venne ad assumere la caratteristica di un premio di liquidazione definitiva.

Ho centinaia di lettere di profughi le quali attestano (e potrei appellarmi all'onorevole Marazza) che fu emanata una circolare, non so se dal Ministero dell'interno, ma non certo dal Ministero dell'Africa, con la quale si impartivano agli organi periferici disposizioni affinché facessero opera di persuasione – uso un termine blando – perché i profughi accettassero questa liquidazione. Inoltre, non so per quale ragione, ogni anno, nel bilancio del Ministero dell'Africa ed in quello del Ministero dell'interno, si stanzia per l'assistenza una somma che corrisponde ad un terzo di quella che poi si spende, effettivamente, durante l'anno. Non cito i precedenti degli esercizi 1947-48, 1948-49 e 1949-1950; ma sta di fatto che, recentemente, abbiamo approvato una variazione di bilancio al fine di stanziare per il Ministero dell'Africa la somma di 500 milioni per l'assistenza ai profughi.

Il problema dei profughi, onorevoli colleghi, è un problema che grava sulle provincie meridionali in quanto nelle province del nord non esiste, perché il fenomeno ha avuto origine, appunto, da quel famoso ordine al quale poc'anzi ho accennato.

In parecchie provincie dell'Italia meridionale, per 4-5 mesi ed anche più, moltissimi profughi non hanno potuto usufruire di alcun sussidio. I colleghi del meridione possono testimoniarlo. Io stesso ho qui migliaia di lettere di padri, di madri, di vedove, nelle quali si fa presente la triste situazione in cui versano, dichiarando che furono costretti a presentare la domanda di liquidazione in base alla legge n. 51 del 22 marzo 1949, con la quale veniva a cessare irrevocabilmente l'assistenza.

Giunti a questo punto, onorevoli colleghi, è bene esaminare il problema anche dal punto di vista delle cifre. Gli assistiti nel 1949 erano 95 mila. Che i profughi non si siano adagiati a vivere sull'assistenza data loro dallo Stato, lo dimostra il fatto che, inizialmente, essi assommavano a circa 210 mila. Ecco, quindi, un'altra leggenda sfatata, ma che purtroppo in qualche caso ha potuto avere credito.

Il pensiero di vivere sui sussidi dello Stato, il profugo non l'ha mai avuto, perché colui che ha affrontato disagi, sacrifici, sofferenze per trovare lavoro all'estero, non può assolutamente adattarsi ad una vita di stenti, di promiscuità, come ho potuto constatare io in una caserma di Stradella, dove i profughi vivono perfino in 10 entro una stessa stanza.

È evidente che coloro che sono rimasti nei centri di raccolta, vi sono stati costretti o per ragioni fisiche o per avversità momentanee, dopo aver tentato mille e mille vie per poter uscire dalla loro triste situazione.

Quindi, nel 1948, i profughi erano meno della metà e con la legge n. 556, giustamente, fu fatta anche una revisione degli assistiti, e la cifra fu ridotta a 61 mila , in quanto circa 35 mila si erano allontanati dai campi o vennero cancellati per aver perduto il diritto all'assistenza.

Tutti ricorderanno, poi, che nella I Commissione vi fu, al riguardo, una discussione molto ampia, tanto che la Commissione stessa incaricò cinque colleghi di esaminare a fondo il problema; questi, alla fine, ritennero opportuno, data l'importanza della questione, di presentare un'apposita proposta di legge. Anch'io ho avuto l'onore di far parte di questo comitato che ha lavorato alacremente, assumendo, informazioni, controllandole, documentandosi in ogni modo sotto la guida del presidente del comitato stesso, onorevole Carignani. Questo lavoro, onorevoli colleghi, è durato molti mesi, e, finalmente, abbiamo presentato la proposta di legge n. 1318 che fu illustrata a suo tempo dal collega onorevole Carignani con un magnifico discorso. In quella occasione, il Ministro dell'interno, presente alla riunione, dichiarò non solo che il Governo accettava la proposta di legge, ma si augurava, perfino, che essa venisse approvata prima dello scadere dei termini, e cioè del 31 dicembre 1949. La proposta di legge andò all'esame della Commissione, ma, sorte difficoltà di carattere finanziario con la Commissione Finanze e tesoro, si ripiegò su uno stralcio della legge, come appunto ha ricordato l'onorevole Almirante. La legge stralcio, costituita dagli articoli 26, 28 e 29 di quella proposta, andò alla Commissione Finanze e tesoro che espresse parere favorevole. Senonché il Governo eccepì che avrebbe dovuto essere accertato il numero di coloro che avrebbero potuto usufruire di questi benefici, per cui, allo stato attuale, non poteva dichiararsi favorevole all'approvazione della legge stralcio.

Ora, io domando: quanti sono i profughi che sono stati liquidati ? Io ho chiesto, al riguardo, precise informazioni agli uffici competenti ed è risultato che i profughi che furono liquidati con la famosa legge n. 51 sono in tutto 26 mila.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. A me risulta una cifra diversa. Sono 54 mila.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Evidentemente, l'onorevole Lupis si riferisce ai profughi d'Africa.

LUPIS. Mi riferivo appunto ai profughi d'Africa, che, in modo particolare, hanno subìto le conseguenze della guerra perdendo tutti i loro averi, le loro case e non hanno potuto usufruire di alcuna agevolazione dalle leggi sul risarcimento di danni derivati dalla guerra.

Ora, se i profughi d'Africa liquidati sono 26 mila, evidentemente, non tutti e 26 mila si trovano nello stato di necessità voluto dalla legge. Il Governo ha sempre la possibilità di un controllo accurato. Se, durante questo tempo, i profughi hanno trovato qualche occupazione, evidentemente questa cifra verrebbe ad essere ulteriormente ridotta. Ma, anche se ciò non fosse, ripeto che c'è sempre un motivo giuridico e morale per cui questi profughi hanno il diritto di avere gli stessi benefici che sono accordati ora, dopo 8 o 9 anni, a coloro che, intelligentemente, non accettarono il premio di primo stabilimento. Quindi, se c'è la buona volontà, il problema può essere risolto. Non dico che automaticamente tutti costoro debbano essere ammessi all'assistenza. Io chiedo che, in base alla legge che stiamo per approvare, il Governo riammetta all'assistenza coloro che furono liquidati in base a quella legge e che chiedono di essere riammessi al beneficio, e li riammetta dopo l'accertamento della loro attuale condizione, onde non agevolare coloro che hanno trovato modo di sistemarsi nel frattempo.

Non sono, poi, così ottimista da pensare che entro il 31 dicembre 1951 riusciremo a varare la legge in esame.

Se ella, onorevole Conci, ha la possibilità di far varare la legge in un mese, ne sono lieto. Ma, poichè il 31 dicembre è molto pros-

simo, credo che sia il caso di ritornare alla legge stralcio, anche perché vi sono 28 articoli da esaminare e sono stati presentati molti emendamenti. Proprio perché non vi siano malintesi su questo punto, ho richiamato l'attenzione dei colleghi su questo problema.

NUMEROSO. Vorrei fare una proposta di carattere pratico: penso che si possa passare alla discussione degli articoli, poiché io non condivido la preoccupazione espressa dal collega Lupis che entro il 31 dicembre non si arrivi all'approvazione della legge. Io sono convinto che, con un po' di buona volontà, si possa approvare la legge per la fine dell'anno in corso e risolvere questo problema integralmente. Quindi, prego i colleghi di metterci senz'altro al lavoro e discutere i singoli articoli, tenendo conto degli emendamenti presentati e della proposta di iniziativa dell'onorevole Carignani che potrebbe essere abbinata, nell'esame, al disegno di legge in discussione.

RUSSO CARLO. Sono d'accordo con l'onorevole Numeroso. Osservo che, per quanto riguarda lo stralcio della proposta 1318, se eventualmente constatassimo che l'esame del provvedimento va troppo per le lunghe, avremo sempre la possibilità di sospendere l'esame degli articoli e riprendere la discussione della proposta stralcio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Io rinvio le risposte alle osservazioni fatte a quando discuteremo i singoli articoli poiché desidero che si passi al più presto al loro esame, onde portare a termine questa legge. Accetto quindi la proposta Almirante - Numeroso di abbinare l'esame del disegno di legge n. 2139 e della proposta di legge Carignani, n. 1318, purché si adotti, come base della discussione, il testo del progetto governativo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo pienamente con la dichiarazione fatta dai colleghi intervenuti nella discussione: c'è una ragione di urgenza e di necessità. Il Governo si è imposto questo problema. Non facciamo polemiche per sapere come a questo si sia arrivati, ma certo il problema finanziario ha persuaso il Governo a presentare il presente disegno di legge nel quale ha in gran parte assimilato il lavoro che era stato fatto dal Comitato, cui ha fatto cenno l'onorevole Lupis. Accetto la proposta Numeroso, riservandomi, se del caso, di presentare una nuova formulazione degli articoli della proposta stralcio sì da modificare i fondi e i termini ivi stabiliti.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli. Se, nel corso del loro esame, dovesse apparire chiara l'impossibilità di approvare la legge entro il 31 dicembre 1951, siamo tutti d'accordo che sospenderemo la discussione per passare alla proposta stralcio della quale il Governo ha annunziato che presenterà una nuova formulazione di articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'assistenza prevista dalla presente legge è concessa, secondo le modalità fissate dai successivi articoli, ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengano alle seguenti categorie:

1°) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

2°) profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano.

3°) profughi da territori esteri;

4°) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono considerati tali, agli effetti della presente legge, la moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a carico. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se già lo erano prima del fatto che determinò la condizione di profugo ».

A questo articolo l'onorevole Almirante propone di aggiungere, in fine, le parole: « o lo sono divenute a seguito di tale fatto ». L'onorevole Almirante ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

ALMIRANTE. Non credo necessario svolgere il mio emendamento che ritengo abbastanza chiaro. Desidero, però, avanzare una riserva sull'articolo 1, sul quale avrei voluto proporre un altro emendamento, che non ho presentato per non precludere la via ad una proposta che mi riservo di fare in seguito. Al numero 1°) di questo articolo è detto: « profughi dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia ecc... » Io avevo ritenuto necessario che fosse sostituito dalla seguente formulazione: « profughi dalla Libia, dalla Cirenaica in Tripolitania, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia », ecc. Non ho presentato questo emendamento, in quanto mi riservavo di proporre che, come articolo aggiuntivo, fosse inserita un norma transitoria concernente i profughi dalla Cirenaica in Tripolitania. Poichè sono venuto a conoscenza che l'onorevole Lupis ha proposto un emendamento identico a quello che io desi-

deravo presentare, aderisco senz'altro al suo emendamento.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Accetto l'emendamento dell'onorevole Almirante all'articolo 1.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'accoglimento dell'emendamento dell'onorevole Almirante aggiuntivo delle parole: «o lo sono divenute a seguito di tale fatto».

Il Governo è d'accordo anche nel non pregiudicare la questione accennata dall'onorevole Almirante, riguardo ai profughi dalla Cirenaica in Tripolitania.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel testo già letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Almirante, aggiuntivo delle parole: «o lo sono divenute a seguito di tale fatto».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

«Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1°) del precedente articolo, coloro che, già residenti, prima del 10 giugno 1940, nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia:

a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;

b) trovandosi in Italia, si siano trovati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza, per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni create dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;

c) siano rimpatriati, quali civili, da campi di concentramento o di internamento;

d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra ovvero rimpatrino in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2°) dell'articolo precedente, coloro che, residenti alla data del 10 giugno 1940 in territori sui quali, per effetto del trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3°) dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra e non abbiano potuto fare ancora ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4°) dell'articolo precedente, coloro che abbiano dovuto lasciare, per circostanze dipendenti direttamente dallo stato di guerra, la propria residenza, avendo avuto la casa distrutta ovvero dichiarata inabitabile dall'ufficio del Genio civile, e si trovino in condizioni di non poter fare ritorno alla località in cui risiedevano».

A questo articolo l'onorevole Almirante ha presentato due emendamenti. Con il primo chiede di sostituire, al primo e al secondo comma, le parole «prima del 10 giugno 1940», con le altre: «prima della cessazione della sovranità italiana». Col secondo emendamento propone di aggiungere alla lettera *d*), le parole: «o di avvenimenti politici».

Inoltre, dall'onorevole Bima, è stato proposto di aggiungere al terzo comma, dopo le parole «di carattere bellico o politico», le parole: «o che non abbiano più residenza all'estero».

L'onorevole Almirante ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti.

ALMIRANTE. Anzitutto io chiedo che nel primo e secondo comma alle parole «prima del 10 giugno 1940», si sostituiscano le altre: «prima della cessazione della sovranità italiana», poiché la sovranità italiana nella Libia, nell'Eritrea, nella Somalia e nell'Etiopia è cessata in date diverse. È avvenuto, infatti, che, successivamente al 10 giugno 1940, ma anteriormente alla cessazione della sovranità italiana, alcuni cittadini italiani si siano stabiliti in quei territori e vi abbiano intrapreso un'attività commerciale od artigiana. Non comprendo perché questi cittadini, che hanno risentito della condizione di profugo come gli altri e forse più degli altri, debbano essere esclusi dall'assistenza prevista dal provvedimento di legge.

Per quanto riguarda l'emendamento che ho formulato alla lettera *d*), alla quale propongo di aggiungere le parole «o di avvenimenti politici», questa proposta è suggerita da un criterio di equiparazione alla dizione delle precedenti lettere dell'articolo.

CARIGNANI. Non comprendo che cosa si voglia dire sostituendo alla data del 10 giugno 1940 quella della cessazione della sovranità italiana È un punto giuridico che bisogna chiarire.

ROSSI PAOLO. Si potrebbe dire: «prima della cessazione dell'esercizio della sovranità italiana».

ALMIRANTE. Evidentemente si intende fare riferimento al trattato di pace. Comunque, in sede tecnica si potrà trovare una più opportuna formulazione. Mi dichiaro d'accordo con tutte quelle formule giuridiche che i colleghi riterranno più esatte. A me preme la sostanza, risolvere, cioé, la situazione di quei cittadini che si sono stabiliti in quei territori dopo il 10 giugno 1940 e sono stati allontanati da essi in conseguenza di eventi di carattere bellico o politico.

PRESIDENTE. L'onorevole Bima ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BIMA. Il mio emendamento vuole introdurre una chiarificazione, al terzo comma che illustra la qualifica di profugo prevista dall'articolo 1, n. 3. Esso suppone infatti che i cittadini siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra e non abbiano potuto fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di avvenimenti politici determinatisi in quei territori. Vi sono delle persone che vivevano stabilmente all'estero e che sono tornate in Italia nel 1940, stabilendo nel territorio nazionale la propria residenza. Perché costoro debbono perdere la qualifica di profughi ?

BERTINELLI. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Bima, perché qualunque modifica del concetto di residenza nella legge è assolutamente inaccettabile, in quanto costituirebbe un equivoco al momento dell'applicazione della norma.

CARIGNANI. Io ritengo che l'osservazione dell'onorevole Bima potrebbe essere eliminata sopprimendo al terzo comma le parole: «e non abbiano potuto fare ancora ritorno alla loro residenza » cioé dire che vengono considerati profughi coloro che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra o di determinati avvenimenti bellici o politici. Il concetto di residenza all'estero non può essere accolto altrimenti creeremmo una situazione giuridica veramente paradossale. Quello che conta, ai fini della qualifica di profugo, è lo stato di accertato bisogno. Può esservi qualcuno che non possiede niente, ma va in automobile.

RUSSO CARLO. Non sono d'accordo con l'emendamento Bima e credo che sia essenziale tener presente la possibilità, per queste persone, di tornare all'estero. Noi ci riferiamo a persone che, per eventi bellici, si trovino in uno stato di accertato bisogno, e, quindi, nell'impossibilità presente di provvedere alla loro sussistenza. Quello che conta è che queste persone non possano ritornare alla loro vecchia residenza nei paesi stranieri. Se noi dovessimo accogliere l'emendamento Bima, dovremmo persino cambiare il titolo alla legge.

MOLINAROLI. Desidero fare qualche osservazione in merito agli emendamenti formulati dall'onorevole Almirante. Anzitutto, rilevo che tutte le disposizioni legislative recano, invariabilmente, la data del 10 giugno 1940 che rappresenta una data certa e fissa, che ha qualche significato. Bisognerebbe, poi, sapere quante persone potrebbero giovarsi della legge se l'emendamento venisse accolto. A mio avviso, perciò, sarebbe meglio lasciare quella data in quanto è una data certa, mentre quella proposta non lo è.

NUMEROSO. Io, invece, concordo con le osservazioni dell'onorevole Almirante sulla opportunità di trovare una formula diversa da quella del 10 giugno 1940. Effettivamente, può esservi qualche cittadino italiano che, dopo il 10 giugno 1940 sia rimpatriato, e non potrebbe vantare diritto all'assistenza, avendo acquistato la residenza in quei territori dopo il 10 giugno 1940.

LATANZA. Anch'io mi associo alle considerazioni dell'onorevole Almirante, perché non si deve dimenticare che, dopo il 10 giugno 1940, noi abbiamo avuto ancora dei rapporti con quei lontani territorî. Personalmente, proprio il 10 agosto 1940, cioè successivamente alla data prevista dalla legge, venni in aereo da Addis Abeba. Quindi, anche se vi sono casi isolati, certamente, qualcuno è anche rimpatriato dopo quella data, in special modo i funzionari che vi erano stati comandati per ragioni di servizio. Naturalmente, i rapporti con la Libia erano ancora più frequenti data la sua vicinanza al territorio metropolitano. Ripeto che vi sono delle persone le quali per obbedire ad un ordine del Governo, si sono trasferite in quei territori lontani dopo la data del 10 giugno 1940, e, quindi, prima della cessazione della nostra sovranità. Per queste ragioni mi dichiaro favorevole all'emendamento Almirante.

LUZZATTO. Non credo che si debbano prendere in considerazione quelle persone le quali, pur sapendo di andare incontro a serie conseguenze, si sono recate in quelle zone dopo la data del 10 giugno 1940, in piena guerra. Esse sapevano che cosa potevano aspettarsi e hanno affrontato egualmente la situazione, acquistando, in tal modo, una posizione del tutto diversa dagli altri profughi. Noi, del resto, non siamo neppure in possesso di dati precisi, ed io sarei del parere, in via pregiudiziale, di sospendere l'esame dell'emenda-

mento in attesa di valutare questi dati. Inoltre, non posso fare a meno di aggiungere che questi casi potrebbero riguardare persone le quali in quel tempo, per ragioni del tutto diverse da quelle di un ordine di servizio, si sono recate laggiù per scomparire da determinate località o per interessi personali. Ora, riconoscere a queste persone la qualità di profughi, a me non pare opportuno. Non posso, quindi, che essere contrario all'emendamento Almirante.

LUPIS. Io, invece, sono favorevole all'emendamento Almirante. Desidero che la Commissione rifletta sul fatto che l'occupazione dei territori di che trattasi avvenne nel 1943. Quindi, dal 1940 al 1943, le famiglie degli italiani risiedevano lì. Vi sono stati molti che, trovandosi in Italia, hanno assunto il rischio di ricongiungersi alle proprie famiglie. Quindi, rischieremmo di escludere parecchi di questi italiani che, durante quel tempo (così come altri si trasferirono – per esempio – nel Veneto dalla Sicilia), si recarono in territori ove sussisteva uno stato di sovranità italiana.

Per queste ragioni, credo necessario riferirci all'esercizio della sovranità italiana e non alla data del 10 giugno 1940.

ALMIRANTE. L'onorevole Molinaroli chiede: chi può precisare il momento in cui è venuta a cessare, non dico la sovranità italiana, ma l'esercizio della sovranità italiana? Io credo che potrà precisarlo l'autorità competente, cioè il Governo, che ha la possibilità di farlo.

D'altra parte, questa legge richiede un continuo accertamento dello stato di bisogno: è una legge che non applica automaticamente queste provvidenze, ma le applica di caso in caso e di volta in volta e, innanzi tutto, previo accertamento dello stato di bisogno. Non vedo, quindi, quale difficoltà vi sia ad accertare anche una condizione di fatto quale quella dell'esercizio della sovranità.

All'onorevole Luzzatto, poi, dirò che mi duole che si sia adombrato un profilo politico nell'esame di questa legge, perchè è questa la sola occasione, da quando il Parlamento è stato eletto, in cui le diverse parti sono state tutte concordi nell'eliminare ogni questione politica. I colleghi presentatori della proposta di legge n. 1318 e tutti coloro che si sono interessati del problema potranno darmi atto che mai la più piccola questione politica è stata sollevata da alcuno. Neppur lontanamente abbiamo avuto un sospetto del genere e, personalmente, sono veramente addolorato che sia venuto fuori ora. Posso garantire che nell'animo nostro, e mio in particolare, mai si è pensato in modo diverso.

Devo aggiungere che il timore espresso dall'onorevole Luzzatto non ha fondamento. Non ha fondamento, perché io chiedo che sia estesa l'assistenza a coloro che presero residenza in Libia, Somalia ed Etiopia prima che l'esercizio della sovranità italiana vi fosse cessato; ed ella m'insegna, onorevole Luzzatto, che l'esercizio della sovranità italiana venne a cessare, al più tardi, nel maggio del 1943.

LUZZATTO. Qui è detto: dai territori in cui è cessata la sovranità italiana. Non si tratta soltanto dell'Africa.

ALMIRANTE. No: residenti in quei territori prima del 10 giugno 1940. E io dico: prima della cessazione dell'esercizio della sovranità. Per quanto riguarda l'emendamento al primo comma, l'esercizio della sovranità italiana venne a cessare prima del giugno 1943, cioè prima di quegli eventi politici ai quali ella fa cenno. Non ha fondamento la sua preoccupazione, onorevole Luzzatto, neppure nella ipotesi più lontana. E non ha neppure fondamento nei riguardi dell'altro comma, perché l'esercizio della sovranità italiana su quegli altri territori venne a cessare o prima di quegli eventi di cui si parlava ora, o durante quegli eventi.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Dichiaro di accettare l'emendamento dell'onorevole Almirante, aggiuntivo alle lettera *d*), delle parole «o di avvenimenti politici». Invece non sono d'accordo sull'altro emendamento al primo e secondo comma, dove propone di sostituire alle parole «alla data del 10 giugno 1940», le parole «prima della cessazione della sovranità italiana.».

Non mi sento di accettare il suo emendamento per tre ragioni: 1°) per l'analogia con le leggi già fatte, che si riferiscono tutte al 10 giugno 1940; 2°) perché, ci troviamo di fronte ad una incognita, e questo potrebbe essere di nuovo, ragione, o pretesto di ritardo. Tutto ciò che sia cause di pretesto o di ritardo mi spaventa, e quindi dico: meglio lasciare stare; 3°) perché mi pare, e accetto la tesi dell'onorevole Luzzatto, che chi vi è andato dopo il 1940 vi sia andato solo per motivi politici.

Sono, infine, contraria all'emendamento dell'onorevole Bima.

TOZZI CONDIVI. Io dichiaro di essere molto perplesso su questi emendamenti dell'onorevole Almirante. Proporrei, quindi, di rinviare l'esame di essi ad una prossima seduta dando mandato al relatore di assumere maggiori informazioni.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Accetto la proposta di rinvio.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto il rinvio, ma osservo che mi pare che si dia corpo a delle ombre, perché molta di questa gente è già assistita.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi di rinviare ad una prossima seduta il seguito dell'esame di questo articolo 2, dando, altresì, mandato al relatore di assumere maggiori informazioni in merito agli emendamenti presentati dall'onorevole Almirante.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI